

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

**SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale”  
Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di  
biodiversità e a preservare il paesaggio rurale**

**FAQ AGGIORNATE DAL 1 MAGGIO ALL' 11 LUGLIO 2025**

NUMERO FAQ	DOMANDA	RISPOSTA
<b>4 - AMBITO TERRITORIALE</b>		
1	È possibile recintare superfici censite come tartufaie (classificazione AGEA 501-Tartufo), regolarmente iscritta all'albo delle tartufaie della regione Campania per prevenire i danni da cinghiali?	<p>Il bando ammette interventi su terreni agricoli.</p> <p>Come è noto, le tartufaie sono classificate in: naturali, controllate e coltivate. Per esse è stato redatto l'Albo delle Tartufaie autorizzate in Campania (<a href="https://agricoltura.regione.campania.it/tartufo/tartuficoltura.html">https://agricoltura.regione.campania.it/tartufo/tartuficoltura.html</a>). Le prime due tipologie non rientrano nel contesto di terreni agricoli: infatti, le naturali sono boschi in cui c'è una presenza più o meno consistente di piante tartufigene; le controllate sono autorizzate su superfici boschive che producono già spontaneamente tartufo. Le tartufaie coltivate (messa a dimora di piante arboree micorrizzate), risultano invece essere aree agricole e pertanto solo su di esse, qualora si confermi trattarsi di area agricola, è possibile attuare gli interventi previsti dal bando della SRD04 azione 1.</p>
2	Una tartufaia, riconosciuta dalla regione Campania nella tipologia controllata, però in realtà tale tartufaia è stata impiantata nel 2018 su un terreno precedentemente a seminativo (come anche riportato nel fascicolo aziendale), per cui la tipologia esatta doveva essere "tartufaia coltivata", in base alla normativa vigente. tuttora vengono svolte le normali operazioni colturali che sono svolte in frutteto (potature, lavorazioni del terreno, trinciatura) al fine di mantenere l'area in	<p>Solo le tartufaie coltivate (messa a dimora di piante arboree micorrizzate), sono considerate terreni agricoli e pertanto su di esse si possono attuare gli interventi previsti dal bando della SRD04 azione 1. Le tartufaie classificate come naturali o controllate essendo considerate superfici boschive non possono accedere al bando della SRD04 azione 1. Per le tartufaie è stato redatto l'Albo delle Tartufaie autorizzate in Campania (<a href="https://agricoltura.regione.campania.it/tartufo/tartuficoltura.html">https://agricoltura.regione.campania.it/tartufo/tartuficoltura.html</a>).</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	buone condizioni agronomiche e ambientali. si può accedere alla SRD04 per realizzare una recinzione per prevenire i danni da cinghiale su tale appezzamento?	
3	Per il sottointervento S2 o si può accedere se sono state fatte segnalazioni nel triennio precedente. La mia azienda è nata nel 2023 riportando in vita castagneti abbandonati. Quindi sarei escluso. Il mio vicino ha i requisiti. Se ci costituiremo in ATI dove il confinante che ha i requisiti è possibile accedere al bando per entrambi?	Per accedere al sottointervento S2 è necessario che il/i richiedente/i ricada/no nei territori comunali elencati nel bando (par. 4) oppure esibisca/no adeguata documentazione probante dalla quale si evinca che siano occorsi danni alle colture cagionati da ungulati, nel triennio antecedente all'adozione del presente Bando.
4	Si chiede se una particella che nel nuovo piano urbanistico comunale risulta in zona industriale (nonostante sia circondata da altre particelle che ricadono in zona agricola), che è regolarmente coltivata a frutteto e adeguatamente caricata sul fascicolo aziendale con indicazione dell'occupazione del suolo, può essere oggetto di recinzione. Si precisa che la particella in questione sarebbe oggetto di recinzione contro la fauna selvatica perché la sua superficie è compresa nel lotto di terreno agricolo che si intende recintare;	Preso atto che la particella è "regolarmente coltivata" e adeguatamente caricata sul fascicolo aziendale", si ricorda che l'ulteriore requisito da soddisfare è che si tratti di superficie a destinazione agricola.
5	Se un'azienda rientra nell'elenco dei comuni	L'intervento è applicabile alle superfici agricole ricadenti nei territori comunali elencati nel bando.

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>ma NON dispone di documentazione probante dei danni da cinghiale alle colture può partecipare al bando? Se un'azienda rientra nell'elenco dei comuni e dispone di una denuncia per un terreno può richiedere l'intervento pure su altri terreni in dotazione all'azienda dove vi sono denunce antecedenti al triennio richiesto?</p>	<p>Se l'azienda si trova in uno di questi Comuni, l'ammissibilità territoriale è già soddisfatta e non è richiesta una denuncia di danno individuale.</p> <p>La domanda può includere un progetto di recinzione per un lotto di terreno agricolo che comprenda sia la particella oggetto di denuncia recente, sia altre particelle nel medesimo comune (anche senza denunce recenti), purché siano tutte nella disponibilità dell'azienda e presenti nel fascicolo aziendale e, preferibilmente, contigue per formare un lotto funzionale.</p>
6	<p>L'area da recintare deve coincidere con il limite catastale della particella o può essere spostata verso l'interno della stessa particella, stante una piccola parte boscata sul confine? L'area su cui calcolare poi la spesa a mq è quella perimettrata o quella catastale?</p>	<p>Il bando prevede che il sostegno è riconosciuto per investimenti localizzati sui terreni agricoli della regione Campania; quindi, correttamente viene espunta la parte boschiva. Nulla rileva che la recinzione non segue il limite catastale. Come già indicato in una precedente FAQ per il calcolo del punteggio del criterio P04 l'area è quella della/e particelle su cui insiste l'investimento.</p>

**6 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

	<p>il sotto intervento S1 può essere realizzato con l'utilizzo di gabbioni metallici per il contenimento delle pietre locali ritrovate in loco. Si chiede se al fine di dare maggiore stabilità al muro a secco fosse possibile usare gabbie metalliche di contenimento poiché la conformazione delle pietre nel territorio comunale interessato risulta essere di tipo vulcanico sferoidale di diametro da 10-15 cm. Tale conformazione non dà elevata stabilità al</p>	<p>Gli interventi previsti e finanziabili sono solo quelli elencati al par. 6 “Descrizione degli interventi” del bando. Pertanto, le gabbionate, che risultano essere interventi di ingegneria naturalistica non prevista dal bando, non sono finanziabili.</p>
1		

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	muro senza un sostegno/contenimento come potrebbe essere una gabbia metallica.	
2	Il restauro conservativo e il recupero funzionale di un fontanile possono rientrare rientrare tra gli interventi ammissibili per il bando SRD04 azione 1?	Gli interventi previsti e finanziabili sono solo quelli elencati al par. 6 "Descrizione degli interventi" del bando. Non essendo indicati i fontanili, il recupero funzionale e conservativo non è finanziabile.
3	Si chiede se la definizione di "area boscata" da considerare è quella prevista dal regolamento regionale 28 Settembre 2017, n.3 ed in particolare dagli articoli 19 "aree boscate" e 20 "aree non boscate" e, soprattutto, se a dimostrazione del fatto che non si tratta di aree boscate basta che tali superfici siano presenti in fascicolo aziendale con destinazione d'uso "Castagneto da frutto" e/o simili;	Un castagneto da frutto, gestito con pratiche culturali finalizzate alla produzione, non è classificato come bosco ma come coltura agraria permanente.  Se le particelle sono correttamente censite nel fascicolo aziendale come "Castagneto da frutto", esse rientrano nella SAU e non sono considerate "aree boscate" ai fini del divieto imposto dal bando.  La presenza di tale classificazione nel fascicolo aziendale è una dimostrazione sufficiente.
4	È possibile la sostituzione di recinzioni obsolete (ultra decennali) e non idonee alla difesa da fauna selvatica?	La sostituzione non è esclusa dal bando, fermo restando che le spese di rimozione della rete precedente sono a totale carico del beneficiario.
5	Per il sotto-intervento S2, e dunque di un progetto atto alla sola recinzione, l'elaborato "rilievo (dichiarazione) di tecnico incaricato attestante l'avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione anche informatici e dello stato dei luoghi ante opera" si può effettuare	Possono essere usati strumenti informatici quali i GIS. Tuttavia, poiché è richiesta una misurazione di precisione, la base ortofografica dovrà essere di altrettanta adeguata precisione (utilizzando l'EPSG 6708 - DN2008 / UTM Zone 33N), dandone evidenza nella dichiarazione.

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	mediante l'utilizzo esclusivamente del Software QGIS, in quanto trattasi di un programma di georeferenziazione?	
6	Per il sotto-intervento S2 devono essere esclusi diritti di passaggio o possono essere inglobati con una dichiarazione del servente, il quale dichiara di essere d'accordo?	<p>Il proprietario del fondo dominante non può richiedere il finanziamento per recintare un fondo servente, anche se su tale fondo esercita un diritto di servitù di passaggio. Ai sensi del paragrafo 8.4 del bando SRD04, gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente su beni immobili nella disponibilità giuridica piena del richiedente, comprovata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolo di proprietà,</li> <li>• diritto reale</li> <li>• diritto personale di godimento (es. affitto o locazione), risultante da contratto registrato con validità minima di 8 anni dalla data di presentazione della domanda.</li> </ul> <p>La servitù di passaggio è un diritto reale limitato che consente al proprietario del fondo dominante esclusivamente il transito sul fondo servente, ma non attribuisce alcuna disponibilità giuridica sul fondo stesso. Ne consegue che non è possibile effettuare investimenti strutturali (come la posa di recinzioni) su un fondo servente, nemmeno se il proprietario di quest'ultimo rilascia una dichiarazione di assenso.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che nel caso di proprietari fondiari privati (persona fisica), la Domanda di Sostegno può essere presentata esclusivamente dal soggetto titolare del diritto di proprietà sul bene su cui si intende realizzare l'intervento. La disponibilità del bene deve risultare dal fascicolo aziendale validato.</p>
7	Relativamente al sotto-intervento S2, la particella interessata confina con un vallone: l'orografia del terreno non consente di eseguire le opere di recinzione nelle modalità previste, a causa delle notevoli pendenze molto ripide, della presenza di ostacoli naturali, delle difficoltà di accesso, del rischio di smottamenti, ecc. quindi anche la	Non è consentito effettuare interventi parziali in quanto verrebbe meno la condizione di prevenzione dei danni da fauna selvatica e di coesistenza pacifica con gli agricoltori. Premesso che le condizioni di dissesto devono essere indicate nello studio di compatibilità idrogeologica previsto dal bando, si evidenzia che lo stesso non prevede l'obbligo di recintare l'intera particella.

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	fauna selvatica non riesce ad attraversare. È possibile non recintare questo tratto di confine?	
8	In una parte del fondo è presente, centralmente, una particella di altro proprietario. Si può procedere recinando tutta l'area inglobando anche il fondo intercluso?	Non è consentito recinmare particelle incluse appartenenti ad altri proprietari principalmente per due ordini di motivi: essi potrebbero beneficiare del contributo senza aver partecipato al bando e si troverebbero impedito l'accesso al fondo.
9	È ammissibile, come recinzione anticinghiale, l'utilizzo della rete metallica a doppia torsione zincata (maglia 8x10 cm, filo da 2,7 mm), comunemente impiegata per le gabbionate in ingegneria naturalistica? La rete verrebbe installata 150cm fuori terra e 50cm interrati verticalmente, oppure 150cm fuori terra e 50cm interrata orizzontalmente, sul lato esterno, a una profondità di 10 cm.	Per gli interventi S2 il bando prevede che la rete abbia una maglia minima di 10x10 e massima 20x20 centimetri. Il diametro minimo per la rete metallica eletrosaldata zincata è di 5 mm. Pertanto, la maglia 8x10 cm non è consentita.
10	In presenza di un appezzamento già parzialmente recintato con rete elettrificata, è possibile richiedere il contributo per completare la recinzione utilizzando rete metallica zincata anti-intrusione?	La rete elettrificata già presente deve essere conforme a quanto indicato dal bando, diversamente non potrebbe che essere sostituita (con i costi di disinstallazione a carico del beneficiario).
11	Nel sotto-intervento "S2a1 Recinzione metallica fissa" è da ritenersi ammissibile l'utilizzo di rete metallica zincata a rotoli	I requisiti tecnici per gli interventi S2 indicati dal bando non sono derogabili. Essi rappresentano gli elementi costruttivi che garantiscono una serie di condizioni necessarie per assicurare l'efficacia del particolare tipo di intervento e il rispetto di precise ragioni ecologiche, con particolare riferimento alla dimensione

## COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

	<p>comunemente impiegata come paramassi o per la realizzazione di gabbioni in interventi di ingegneria naturalistica, purché interrata per almeno 50 cm?</p>	<p>minima e massima della maglia. Per questo ultimo aspetto, la scelta di una maglia con dimensioni ben definite è dettata da precise ragioni ecologiche. Una misura di 10x10 cm rappresenta già il limite massimo per consentire il passaggio della piccola e media fauna terrestre (mesofauna), come ricci, lepri, tassi e mustelidi, oltre a rettili e anfibi. Anche l'avifauna che nidifica o si alimenta a terra (es. quaglie, pernici) subisce un forte impatto negativo da recinzioni che ne limitano gli spostamenti, l'accesso alle aree di foraggiamento e che possono trasformarsi in vere e proprie trappole. Il bando, inoltre, prevede un punteggio premiale per interventi in aree protette, inclusi i siti della Rete Natura 2000, dove la conservazione di specie e habitat è prioritaria. Una recinzione non sufficientemente permeabile alla piccola fauna costituirebbe un'alterazione dell'habitat in potenziale contrasto con le "Misure di Conservazione" dei siti e con la Direttiva Habitat (92/43/CEE). Di conseguenza, la Valutazione di Incidenza (VIncA), obbligatoria per questi interventi, potrebbe avere esito negativo se il progetto non include accorgimenti specifici per tutelare la fauna minore. In tali aree è consigliata la maglia maggiore. A queste considerazioni si aggiunge un fondamentale aspetto di resistenza strutturale. La configurazione a maglia quadrata è specificata perché garantisce una distribuzione più uniforme delle forze, come l'urto di un cinghiale. Lo stress viene ripartito su tutti i fili circostanti, sia orizzontali che verticali. Questo sistema a griglia assicura una maggiore rigidità complessiva e una minore deformazione sotto carico, riducendo il rischio di rotture.</p>
--	--	--

### 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE

1	<p>Per chi ha in corso pratiche con misure GAL, la formulazione della domanda di saldo deve essere presentata prima dell'uscita del bando o prima della presentazione della pratica SRD04?</p>	<p>Come esplicitato dal bando (par. 8.2) ai fini dell'ammissibilità il richiedente non deve avere progetti finanziati ancora in corso di realizzazione (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo) a valere sulle seguenti tipologie del PSR 2014-2022: 4.4.1, 4.4.2, o sulle corrispondenti tipologie attivate dai GAL.</p> <p>La limitazione del bando è relativa solo alla stessa tipologia di intervento (441-S2; 442-S1) in quanto, "Ai fini del presente bando è consentito presentare una sola domanda di sostegno per un solo dei sotto interventi, o S1 oppure S2 come indicati al par. 6."</p> <p>Pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) è possibile presentare la Domanda di sostegno a valere sul presente bando per l'intervento S1 se è stata formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo per la Tipologia 4.4.2 PSR Campania 2014-2022, sia bando regionale che GAL.</li> <li>2) è possibile presentare la Domanda di sostegno a valere sul presente bando per l'intervento S2 se è stata formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo per la Tipologia 4.4.1 PSR Campania 2014-2022, sia bando regionale che GAL.</li> </ol>
---	--	---

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

		3) potrà essere presentata una sola domanda (sottointervento S1 oppure S2) ancorché si verifichino le condizioni di cui ai due punti precedenti.
2	Una azienda che ha in corso la domanda GAL per la realizzazione di recinzione può partecipare alla misura SRD04 sottomisura S1 (muretti)?	<p>Come esplicitato dal bando (par. 8.2) ai fini dell'ammissibilità il richiedente non deve avere progetti finanziati ancora in corso di realizzazione (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo) a valere sulle seguenti tipologie del PSR 2014-2022: 4.4.1, 4.4.2, o sulle corrispondenti tipologie attivate dai GAL.</p> <p>Avendo in corso una domanda ai sensi della T.I. 4.4.1 (recinzioni), è possibile presentare unicamente domanda per la misura SRD04 sottomisura S1.</p> <p>Inoltre, <i>"Ai fini del presente bando è consentito presentare una sola domanda di sostegno per un solo dei sotto interventi, o S1 oppure S2 come indicati al par. 6."</i></p>
3	Un intervento realizzato con PSR, tramite misura del Gal Titerno_Alto Tammaro o Taburno, chiuso sia per i lavori che contabilmente, con richiesta a saldo (caricata sul SIAN), manca collaudo e chiusura investimento dalla Regione, può partecipare al bando misura SRD04?	<p>Come esplicitato dal bando (par. 8.2) ai fini dell'ammissibilità il richiedente non deve avere progetti finanziati ancora in corso di realizzazione (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo) a valere sulle seguenti tipologie del PSR Campania 2014-2022: 4.4.1, 4.4.2, o sulle corrispondenti tipologie attivate dai GAL.</p> <p>La limitazione del bando è relativa solo alla stessa tipologia di intervento (441-S2; 442-S1) pertanto, allo stato, se si tratta dello stesso intervento (T.I. 441 PSR Campania 14/22 per il sottointervento S2 e T.I. 442 PSR Campania 14/22 per il sottointervento S1, sia bando regionale che GAL) mancando il collaudo e la proposta di pagamento non è possibile partecipare al bando SRD04 azione 1.</p>
4	Una Azienda Agricola che ha in affitto terreni su comuni diversi, e quindi particelle distaccate, può partecipare al bando inserendo lo stesso intervento, tipo la recinzione, sulle particelle di due Comuni diversi? (chiarisco che i comuni sono però confinanti tra loro).	<p>Si, è possibile presentare una domanda di sostegno se le particelle rientrano nel fascicolo aziendale dell'azienda, ferme restando le condizioni di ammissibilità fissate dal bando.</p>
5	Nell'elenco dei beneficiari del bando dell'intervento SRD 04 "Investimenti non produttivi agricoli con	Come indicato dal par. 8.2 possono accedere ai finanziamenti esclusivamente coloro i quali hanno <i>"già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all'art. 25</i>

## COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

	<p>finalità ambientale - azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale" sono inseriti anche i "proprietari fondiari privati: persona fisica". Quando si parla però di documenti che attestano la reale proprietà del fondo, viene citato anche il fascicolo aziendale. Cosa significa? Posso accedere al finanziamento benché ovviamente la mia proprietà del fondo è documentabile solo attraverso l'atto di proprietà rilasciatomi dal notaio all'atto dell'acquisto?</p> <p>comma 2 D.L. 5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria e la valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato". Pertanto, sebbene l'atto di proprietà attesti la proprietà del fondo, non è sufficiente alla presentazione della Domanda di sostegno dovendo il richiedente, anche se persona fisica e non azienda, procedere a costituire il "fascicolo aziendale" secondo le indicazioni del par. 8.2.</p>
6	<p>L'ammissibilità o meno nel caso di progetti già finanziati e non completati si intende riferito alle singole misure, 4.4.1 per la 4.4.1 (sotto intervento s2) e 4.4.2. per la 4.4.2. (sotto intervento s1) o la mancata richiesta di saldo per una sola delle due misure inficia l'ammissibilità anche per l'altra? Più precisamente se il richiedente ha ottenuto precedentemente progetti finanziati sia sulla misura 4.4.1. recinzione GAL, sia sulla misura 4.4.2. siepi e boschetti regione, nel primo caso ha chiesto il</p> <p>Come esplicitato dal bando (par. 8.2) ai fini dell'ammissibilità il richiedente non deve avere progetti finanziati ancora in corso di realizzazione (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo) a valere sulle seguenti tipologie del PSR 2014-2022 4.4.1, 4.4.2, o sulle corrispondenti tipologie attivate dai GAL.</p> <p>Inoltre, "Ai fini del presente bando è consentito presentare una sola domanda di sostegno per un solo dei sotto interventi, o S1 oppure S2 come indicati al par. 6."</p> <p>Poiché la limitazione del bando è relativa solo alla stessa tipologia di intervento (441-S2; 442-S1), con riferimento al quesito, non sarà possibile presentare domanda di sostegno per il sottointervento S2 (che corrisponde alla T.I. 441 PSR Campania 14/22) mentre è possibile presentare la Domanda di sostegno a valere sul presente bando per il sottointervento S1 (che corrisponde alla T.I. 442 PSR Campania 14/22) se, oltre alla domanda di saldo, è stata formulata, a seguito del collaudo, la proposta al pagamento.</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	primo sal, nel secondo ha presentato domanda di saldo finale, l'inammissibilità vale solo per la 4.4.1. (sotto intervento s2) e quindi può presentare nuova domanda per la misura 4.4.2. muretti (sotto intervento s1) o si intende per entrambe?	
7	E' possibile presentare il progetto come unione di agricoltore e proprietario fondiario?	L'unica forma di associazione è quella di società o imprese agricole in ATI/ATS. Pertanto la forma di unione di agricoltore e proprietario fondiario non è ammessa.
8	Nel bando si specifica che gli Enti pubblici sono tenuti all'applicazione della normativa sugli appalti D.Lgs. 36/2023, tale imposizione si applica o no ai beneficiari privati soprattutto nei riguardi del conflitto di interessi (art. 16)? Atteso che il bando prevede, per i lavori, un'unica offerta da parte delle imprese e tre per i tecnici. Se i lavori superano la soglia dei 150.000 € resta possibile procedere all'affidamento diretto ad unica impresa (non applicando quindi il codice dei contratti) oppure bisognerà mettere in atto le procedure previste dal codice?	<p><b>Premesso che il Codice dei Contratti Pubblici non si applica ai soggetti privati</b>, occorre comunque ricordare che, nell'ambito di progetti finanziati con fondi pubblici – e in particolare con fondi europei – valgono in pieno i principi di trasparenza, concorrenza leale e sana gestione finanziaria.</p> <p>Anche in assenza di un obbligo giuridico formale, l'affidamento di un appalto a un parente stretto configura una situazione di potenziale conflitto di interessi, che può compromettere la regolarità della spesa e la legittimità del contributo concesso. In proposito, il punto 16.3.1 delle Disposizioni Comuni ("Clausola di elusione") prevede che debbano essere adottate misure per evitare che i beneficiari creino artificialmente le condizioni per ottenere un vantaggio economico. Un affidamento diretto a un familiare potrebbe dunque essere interpretato come una forma di elusione, e ciò potrebbe comportare la revoca del finanziamento.</p> <p>Per mitigare tale rischio, è fortemente raccomandato ricorrere a una procedura selettiva formale e documentata. Il beneficiario dovrebbe richiedere almeno tre preventivi a fornitori diversi e tra loro indipendenti. L'impresa del parente può partecipare, ma la scelta finale deve essere chiaramente giustificata sulla base di criteri oggettivi, come il miglior rapporto qualità-prezzo o la superiorità tecnica dell'offerta. L'intero iter deve essere tracciabile e in grado di superare eventuali verifiche e controlli successivi.</p> <p>Anche nel caso di affidamenti al di sotto della soglia dei 150.000 euro, un conferimento diretto a un parente costituirebbe un'operazione ad altissimo rischio, suscettibile di contestazioni e, con ogni probabilità, della revoca del contributo.</p> <p>In sintesi, resta fondamentale attenersi ai principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e divieto di creare condizioni artificiose, che rappresentano il fondamento dell'impiego corretto dei fondi pubblici e, in particolare, dei fondi europei.</p>
9	Nel caso di specie, il titolare IAP dell'azienda	Sebbene non vi sia un obbligo formale, concedere un appalto a un parente stretto in un regime di finanziamento pubblico crea una

## COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

	<p>agricola è in rapporti di parentela diretti padre - figlio, fratello-fratello con i membri costituenti l'impresa che potrebbe eseguire i lavori, inoltre il terreno che conduce è stato dato in affitto dal medesimo padre. In tale caso, tra privati quindi, si configura il conflitto di interessi? Può l'impresa presentare l'offerta finalizzata all'esecuzione dei lavori?</p>	<p>situazione di potenziale conflitto di interessi e mina i principi di trasparenza e sana gestione finanziaria che sono alla base di tutti i fondi europei. Le Disposizioni Comuni, al paragrafo 16.3.1 "Clausola di elusione", stabiliscono che saranno adottate misure per evitare che i beneficiari creino "artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici". L'affidamento diretto a un parente potrebbe essere interpretato come una condizione creata artificialmente.</p> <p>L'unico modo per mitigare il rischio è avviare una procedura competitiva formale e documentata. Il beneficiario deve richiedere almeno tre preventivi dettagliati a ditte diverse e indipendenti. L'impresa del parente può partecipare, ma la scelta finale dovrà essere inequivocabilmente motivata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa o tecnicamente migliore, e l'intero processo deve essere tracciabile e difendibile in sede di controllo. Un affidamento diretto all'impresa del parente sarebbe quasi certamente oggetto di contestazione in sede di controllo, con un elevato rischio di revoca del contributo. I principi generali di trasparenza, concorrenza e divieto di creare condizioni artificiali sono pienamente vigenti.</p>
10	<p>Un'azienda agricola di nuova costituzione, che ha il fascicolo aziendale costituito, partita iva e regolare iscrizione come impresa agricola presso la CCIAA competente ma risulta ancora "inattiva" presso la stessa è ammissibile a finanziamento?</p>	<p>Il bando non prevede espressamente che l'impresa agricola sia nella condizione di impresa agricola "attiva". Tuttavia, è opportuno che l'azienda regolarizzi la sua posizione per risultare "attiva" prima di presentare la domanda di sostegno.</p>
11	<p>Se un soggetto partecipa come impresa agricola, e non è iscritto all'INPS in fase di pagamento dei SAL deve presentare il DURC?</p>	<p>Qualsiasi impresa, a prescindere dalla qualifica IAP, che riceve fondi pubblici è soggetta alla verifica della regolarità contributiva. Il principio generale di verifica della regolarità dei versamenti per le imprese beneficiarie rimane. Inoltre, le modalità di pagamento (par. 16.2 del bando) prevedono la verifica dei versamenti relativi a "contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali" tramite modello F24, il che presuppone una posizione contributiva regolare, certificata appunto dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</p> <p>Come chiarito al paragrafo 8.3 ("Requisiti di affidabilità"), qualsiasi irregolarità contributiva comporta l'esclusione dal finanziamento se non sanata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.</p>
12	<p>Per gli interventi relativi alla sottomisura S2, qualora i lavori rientrino in Area Natura 2000, è necessario che l'inizio della procedura Valutazione di Incidenza</p>	<p>Il bando stabilisce una sequenza procedurale chiara e non derogabile. In sede di Domanda di Sostegno la documentazione da allegare alla domanda di sostegno deve obbligatoriamente includere la "richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata)" per gli interventi che ricadono, anche solo parzialmente o sono limitrofi, nei siti della Rete Natura 2000. Questo vale sia per i beneficiari privati sia per gli enti pubblici. Dopo la</p>

## COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

	<p>sia già stata formalizzata all'invio della domanda di sostegno o è possibile avviare la procedura a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria? Fermo restando il termine perentorio fissato a 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, così come specificato dal bando, per l'ottenimento e la presentazione dei titoli autorizzativi?</p>	<p>Graduatoria Definitiva è previsto il termine di 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva per la presentazione del titolo autorizzativo finale, ovvero l'esito positivo della procedura VInCA, e non il suo avvio.</p>
--	---	---

### 09 – SPESE AMMISSIBILI

1	<p>Nel bando, al punto 9. "Spese Ammissibili", si legge che "Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale..." Alla luce di tale disposizione, si richiede se l'interpretazione sotto riportata sia corretta nei seguenti casi: 1. Impresa agricola in regime forfettario, non è soggetta a IVA e</p>	<p>In merito all'ammissibilità dell'IVA tra le spese rendicontabili ai fini del contributo, si specifica quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impresa agricola in regime forfettario: L'IVA non è recuperabile in quanto il beneficiario, aderendo al regime forfettario, non è soggetto passivo IVA e non ha diritto alla detrazione. Pertanto, l'IVA costituisce un costo effettivo e definitivo, e risulta ammissibile a contributo. <b>[Revisione del 08.07.2025]</b> In merito all'ammissibilità dell'IVA per i beneficiari in regime forfettario si precisa che AgEA interpreta la clausola "salvo nel caso in cui non sia recuperabile" (par. 10.5.1.5 delle Disposizioni comuni di cui al DRD n. 999/2024) solo per quelle operazioni che sono esenti o esclusi dall'IVA per legge, non per i contribuenti in regime forfettario. Nel regime forfettario il beneficiario emette fatture senza IVA, ma non perché il servizio o bene sia esente o escluso dalla base imponibile. L'IVA è semplicemente non versata dal forfettario, ma formalmente l'imposta sarebbe dovuta se il contribuente fosse in un regime ordinario. Di conseguenza AgEA non equipara questo caso alle esenzioni "da normativa IVA" e continua a richiedere lo scorporo dell'IVA da tutte le fatture rese e ricevute. In conclusione, pur riconoscendo che contabilmente l'IVA pagata dai forfettari è un "costo" per il contribuente, AgEA non la considera ammissibile perché la deroga si applica solo alle esenzioni/esclusioni previste dal DPR n. 633/1972, non ai regimi semplificati come il forfettario.</li> <li>2. Impresa agricola in regime ordinario: In questo caso, l'IVA è giuridicamente recuperabile mediante detrazione, anche se</li> </ol>
---	---	--

## COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

	<p>non può detrarre l'IVA sugli acquisti. Di conseguenza sostiene effettivamente e definitivamente anche l'IVA, in questo caso, l'IVA è da considerarsi ammissibile? 2. Impresa agricola in regime ordinario IVA, soggetta a IVA; in questo caso, l'IVA è da considerarsi in ogni caso non ammissibile? 3. Proprietario privato (persona fisica priva di partita IVA) non essendo soggetto IVA, non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta; in questo caso, l'IVA è da considerarsi ammissibile, essendo un costo effettivo e definitivo?</p>	<p>il beneficiario scegliesse di non esercitare tale diritto. Pertanto, l'IVA è da ritenersi non ammissibile a contributo, in quanto non costituisce un costo definitivo.</p> <p>3. Proprietario privato (persona fisica priva di partita IVA): Non essendo soggetto IVA, il beneficiario non ha la possibilità di recuperare l'imposta. Di conseguenza, l'IVA rappresenta un costo effettivo e definitivo e risulta ammissibile a contributo.</p>
2	<p>La spesa per l'IVA è un costo che deve sostenere il beneficiario oppure rientra nelle spese ammissibili e quindi finanziate dall'intervento</p>	<p>L'IVA viene ammessa a contributo solo se il beneficiario non ha la possibilità di recuperare l'imposta (soggetto non passivo) come indicato al par. 9 del bando</p>
3	<p>Le spese generali devono essere comprese nel costo standard?</p>	<p>Il beneficiario calcolerà prima il costo dei lavori usando i costi standard, e su tale importo calcolerà l'importo massimo ammissibile per le spese generali (onorari tecnici, ecc.) secondo le percentuali definite dalle Disposizioni Comuni e dal bando.</p>
4	<p>Relativamente all'IVA il bando esplicita la finanziabilità della stessa ove non recuperabile. un'azienda agricola (con Partita Iva e Camera di Commercio) che non raggiunge i 7000€ di fatturato annuo, obiettivamente non è</p>	<p>Il principio, stabilito sia nel bando (par. 9.1) che nelle Disposizioni Comuni (par. 10.5.1.5), è che l'IVA è ammissibile solo se "non sia recuperabile" dal beneficiario. Le aziende agricole che operano nel cosiddetto "regime di esonero" (previsto dall'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72 per chi ha un volume d'affari inferiore a 7.000 €) sono, per legge, esonerate dagli adempimenti IVA (dichiarazioni, liquidazioni). Di conseguenza, non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti.</p> <p>Per queste aziende, l'IVA pagata su beni e servizi rappresenta un costo</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>tenuta a presentare nessuna contabilità. E' giusto in questo caso ritenere che l'IVA è FINANZIABILE IN QUANTO NON RECUPERABILE?</p>	<p>effettivo e definitivo.</p> <p>Pertanto, un'azienda in regime di esonero che sostiene dei costi per la realizzazione del progetto potrà richiedere il finanziamento anche per l'IVA pagata, in quanto per essa si configura come "effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non recuperabile".</p>
5	<p>Il beneficiario opera con regime fiscale che non consente il recupero dell'IVA (es. regime forfettario) e, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto rappresenta un costo effettivamente e definitivamente sostenuto. A tal fine, si chiede: se, in tale condizione, l'IVA possa essere considerata ammissibile a contributo, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate? Quali siano le modalità corrette per integrare tale informazione nella domanda, ovvero se è sufficiente allegare una dichiarazione del beneficiario, se è necessaria una certificazione del commercialista, oppure se è richiesta altra specifica documentazione fiscale o contabile.</p>	<p><b>[Revisione del 08.07.2025]</b> In merito all'ammissibilità dell'IVA per i beneficiari in regime forfettario si precisa che AgEA interpreta la clausola "salvo nel caso in cui non sia recuperabile" (par. 10.5.1.5 delle Disposizioni comuni di cui al DRD n. 999/2024) solo per quelle operazioni che sono esenti o esclusi dall'IVA per legge, non per i contribuenti in regime forfettario. Nel regime forfettario il beneficiario emette fatture senza IVA, ma non perché il servizio o bene sia esente o escluso dalla base imponibile. L'IVA è semplicemente non versata dal forfettario, ma formalmente l'imposta sarebbe dovuta se il contribuente fosse in un regime ordinario. Di conseguenza AgEA non equipara questo caso alle esenzioni "da normativa IVA" e continua a richiedere lo scorporo dell'IVA da tutte le fatture rese e ricevute. In conclusione, pur riconoscendo che contabilmente l'IVA pagata dai forfettari è un "costo" per il contribuente, AgEA non la considera ammissibile perché la deroga si applica solo alle esenzioni/esclusioni previste dal DPR n. 633/1972, non ai regimi semplificati come il forfettario.</p> <p><del>Per un soggetto in regime forfettario, l'IVA è un costo ammissibile.</del></p> <p><b>Potrà essere allegata:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) resa dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti il regime fiscale applicato e la conseguente non recuperabilità dell'IVA sulle spese di progetto.</del></li> <li>2. <del>oppure, una certificazione rilasciata dal proprio consulente fiscale/commercialista. Tale documento dovrebbe confermare il regime fiscale dell'impresa e attestare esplicitamente che, per tale regime, l'IVA afferente alle spese previste dal progetto non è recuperabile e costituisce un costo.</del></li> <li>3. <del>Nel quadro economico di progetto, indicare chiaramente che le voci di spesa sono "comprese di IVA non recuperabile".</del></li> </ol>
6	<p>L'anticipo sulle spese tecniche deve essere comunque fatto da conto dedicato oppure può essere fatto dal conto aziendale presente sul fascicolo?</p>	<p>Ai sensi del par. 9 del bando sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della Domanda di Sostegno, ad eccezione delle spese generali (nelle quali rientrano le spese tecniche), che possono essere effettuate prima della presentazione della Domanda di Sostegno fino ai 3 mesi precedenti dall'apertura del bando.</p> <p>Per tali spese, sostenute anche prima della assegnazione del CUP, ai</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

		<p>fini del riconoscimento è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il pagamento sia tracciabile, ossia effettuato esclusivamente tramite bonifico (o altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità);</li> <li>• il conto sia intestato o cointestato al beneficiario;</li> <li>• venga successivamente effettuato un giroconto dal conto dedicato (comunicato entro 15 giorni dalla concessione) verso il conto originario della spesa;</li> <li>• nel giroconto siano riportati il CUP e tutti gli elementi richiesti per l'identificazione dell'operazione (come previsto al par. 16.3.3 delle Disposizioni generali).</li> </ul>
7	<p>Per la redazione del computo metrico nell'ambito dei Sotto-interventi da S1a1 a S1a4 - interventi di ripristino dei muri a secco - i costi di riferimento omnicomprensivi al metro cubo sono riferiti ad un costo medio che considera i diversi tipi di intervento da applicare all'intera consistenza del muro in oggetto (ripristino da crollo totale, ripristino del solo coronamento, riaspetto dello spacciamento del paramento murario), oppure si riferiscono esclusivamente al costo di ripristino delle porzioni interamente crollate, per cui gli interventi "minori" vanno stimati con un'incidenza percentuale sulla volumetria totale? eventualmente esiste un riferimento normativo per valutare</p>	<p>Non sono previsti interventi minori all'interno dei costi standard di riferimento adottati dal bando: tali costi prevedono per i terrazzamenti meramente un costo al metro cubo per ognuna delle tipologie. Il progetto, le sezioni da ripristinare, le foto e il computo metrico devono rifarsi a tale valore indipendentemente dalle cause per le quali è necessario ripristinare il terrazzamento.</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>l'incidenza degli interventi "minori"?</p>	
<b>10 - RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA E COSTI DI RIFERIMENTO UNITARI</b>		
1	<p>Nel DRD n. 114 26/02/2025 ove sono pubblicati i costi di riferimento dell'azione 1, la voce di prezzario del sottointervento S2a1 comprende la fornitura e messa in opera della rete, dei paletti di sostegno con fili di corda e filo spinato. Lo scavo per la posa interrata, la realizzazione dei plinti in cls per la posa dei paletti in acciaio zincato, il rinterro e la realizzazione dei cancelli è tutto da contabilizzare a parte utilizzando il prezzario vigente delle opere pubbliche. È corretta tale interpretazione?</p>	<p>Per i soggetti privati il bando ha adottato, quale opzione di costo semplificato, i costi di riferimento, approvati con DRD n. 114 del 26.02.2025. Tali costi di riferimento, come precisato nel bando cap. 10, Il bando chiarisce che i costi di riferimento sono onnicomprensivi di ogni e qualsiasi operazione od onere necessari all'esecuzione dei sotto-interventi e non saranno finanziabili costi o caratteristiche aggiuntive. Non è possibile contabilizzare diversamente i lavori ed effettuare variazioni o aggiunte ad essi.</p>
2	<p>Per il sotto-intervento S1 (muretti a secco) il bando prevede la redazione di un computo metrico utilizzando i codici e gli importi indicati nel "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" vigente al momento della presentazione dell'istanza. Da una verifica del "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2025" si è riscontrato che il valore unitario per le voci di spesa utilizzabili non corrisponde con quello dei costi di riferimento pubblicati con DRD n.</p>	<p>Per i soggetti privati il bando ha adottato, quale opzione di costo semplificato, i costi di riferimento, approvati con DRD n. 114 del 26.02.2025. Tali costi di riferimento, come precisato nel bando cap. 10, sono onnicomprensivi di ogni e qualsiasi operazione od onere necessari all'esecuzione dei sotto-interventi e non saranno finanziabili costi o caratteristiche aggiuntive. Non è possibile contabilizzare diversamente i lavori ed effettuare variazioni o aggiunte ad essi.</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>114 del 26.02.2025. È possibile redigere un computo metrico utilizzando il Prezzario Regionale vigente andando a modificare manualmente il prezzo unitario secondo gli importi fissati nel DRD n. 114 del 26.02.2025? O in alternativa redigere il computo metrico su foglio excel utilizzando le voci di spesa e gli importi determinati con DRD n. 114 del 26.02.2025?</p>	
3	<p>Si chiede se, anche per il bando SRD 04, sia possibile utilizzare le "Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche (Versione 2.0) approvate dalla Regione Campania con DRD 181/2019" e, pertanto, presentare un unico preventivo, preso atto che l'incarico professionale è sempre fiduciario.</p>	<p>Il bando non ha previsto l'utilizzo delle Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche (Versione 2.0) approvate dalla Regione Campania con DRD 181/2019"</p> <p>Tuttavia come indicato nelle vigenti Disposizioni comuni (DRD n. 999-23.12.24, pag. 65) "Nei preventivi, pena la loro esclusione, i tecnici dovranno riportare la descrizione dettagliata e completa dei servizi proposti, esplicitando le attività necessarie alla progettazione ed esecuzione dell'Intervento (produzione di elaborati, indagini, analisi, studi, relazioni, rilievi, direzione lavori, sicurezza, ecc.) e dovranno esplicitare i criteri di calcolo utilizzati per la formulazione dell'offerta con un livello di dettaglio sufficiente a consentire la verifica, in fase di istruttoria, della correttezza della procedura adottata. Il beneficiario dovrà allegare alla Domanda di Sostegno il prospetto di calcolo effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016."</p> <p>A tale scopo potranno essere utilizzati gli applicativi ritenuti utili per ottenere suddetto prospetto di calcolo.</p> <p>In ogni caso i preventivi per le spese tecniche dovranno essere in numero di tre così come stabilito dal bando (pag.21).</p>
4	<p>Nella determinazione delle spese generali bisogna utilizzare l'applicativo per la "ragionevolezza delle spese tecniche" che si prende in considerazione negli altri interventi del CSR Campania (ad. es SRD01 - SRD02)?</p>	<p>VEDI RISPOSTA PRECEDENTE</p>
5	<p>Per i lavori, le forniture e i servizi, comprese le spese generali, i tre</p>	<p>Il bando SRD04, al paragrafo 10, è esplicito. Per gli interventi basati sui costi di riferimento unitari (costi standard), il richiedente privato deve presentare n. 1 preventivo redatto da un'impresa esecutrice. Il solo</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite l'applicativo on line reso disponibile sul SIAN. Fanno eccezione le spese previste dai costi di riferimento per i soggetti privati per le quali è richiesto un solo preventivo. domande: per i soggetti privati (intesi anche come aziende agricole) l'unico preventivo va acquisito sempre dal SIAN o fa fede direttamente il computo metrico estimativo redatto con prezzario regionale? in analogo modo per le spese tecniche, fa fede il quadro economico o bisogna acquisire (sempre sul SIAN) un preventivo anche per queste ultime?</p>	<p>computo metrico estimativo redatto dal tecnico progettista non è sufficiente; serve anche l'offerta di un'impresa. Tale preventivo, come regola generale, deve essere acquisito tramite l'applicativo online del SIAN.</p> <p>Le spese tecniche rientrano nelle "spese generali" e non sono coperte da costi standard. Pertanto, per esse non vale l'eccezione dell'unico preventivo. Si applica la regola generale indicata nelle Disposizioni Comuni (par. 10.5.2.1), che richiede l'acquisizione di tre preventivi di spesa confrontabili per dimostrare la ragionevolezza del costo. Il bando SRD04 lo conferma al par. 10 ("Modalità acquisizione preventivi"), che impone tre preventivi per "servizi, comprese le spese generali". Il quadro economico è un riepilogo dei costi, ma la loro congruità deve essere dimostrata dai preventivi.</p>
6	<p>Relativamente ai costi di riferimento indicati nel DRD 114 si chiede se per onnicomprensivi si intende riferite ai soli lavori o anche spese tecniche ed eventualmente IVA?</p>	<p>Il termine "onnicomprensivi" si riferisce esclusivamente ai lavori necessari per la realizzazione del sotto-intervento. Non include né le spese tecniche né l'IVA.</p>
7	<p>Per la determinazione della congruità della spesa, utilizzando i costi standard per l'esecuzione dei lavori, bisogna fare comunque tre preventivi o è sufficiente un solo preventivo da parte di un'impresa esecutrice?</p>	<p>Il bando SRD04, al paragrafo 10, è esplicito. Per gli interventi basati sui costi di riferimento unitari (costi standard), il richiedente privato deve presentare n. 1 preventivo redatto da un'impresa esecutrice. Il solo computo metrico estimativo redatto dal tecnico progettista non è sufficiente; serve anche l'offerta di un'impresa. Tale preventivo, come regola generale, deve essere acquisito tramite l'applicativo online del SIAN.</p>
<b>11 - IMPORTI ED ALIQUOTE DEL SOSTEGNO</b>		

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

1	È fattibile inserire come intervento i muretti sulle particelle di un comune e sulle altre particelle del comune confinante come intervento la recinzione? Vanno fatte due domande e richieste separate?	Come indicato al par. 11 <i>"Ai fini del presente bando è consentito presentare <u>una sola domanda di sostegno per un solo dei sotto interventi, o S1 oppure S2 come indicati al par. 6.</u>"</i>
2	Nel bando si specifica che "per i beneficiari che non esercitano attività agricola il contributo è erogato in <i>de minimis</i> non agricolo" Coloro che invece, esercitano l'attività agricola come impresa (individuale o società) a quale importo <i>de minimis</i> devono fare riferimento?	Il sostegno previsto dal bando SRD04 non è soggetto al regime "de minimis" per i beneficiari che sono imprese agricole. Il paragrafo 11 del bando e il paragrafo 10.3.2 delle Disposizioni Comuni chiariscono che il sostegno rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Gli aiuti che ricadono in questo articolo, relativi alla produzione di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato interno e non sono considerati aiuti di Stato nel senso restrittivo del termine, quindi non sono soggetti ai massimali del "de minimis".  La disposizione sul "de minimis non agricolo" (Reg. UE 2023/2831) si applica, come correttamente indicato nel bando, solo ai beneficiari che non esercitano attività agricola. Le imprese agricole, pertanto, non devono preoccuparsi dei massimali "de minimis" per questo specifico bando.

**12 - PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE**

1	Premesso che tra i soggetti che possono accedere al sostegno di cui al bando in oggetto sono ricompresi i proprietari ( proprietari fondiari privati: persona fisica ), si chiede di confermare che relativamente all'attribuzione del relativo punteggio di cui all'art. 12 principi e criteri di selezione al principio 02 - caratteristiche del soggetto richiedente, la fattispecie di cui al P02 - lettera b) associazione di imprese per	La declaratoria del criterio di selezione PRINCIPIO 02 - CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE lettera b), indica chiaramente che si applica ad associazione di imprese per interventi su particelle contigue e quindi non è attribuibile a due proprietari singoli (persone fisiche) proprietari di particelle contigue.
---	--	--

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	interventi su particelle contigue, possa essere applicato all'istanza presentata da due proprietari singoli ( persone fisiche ) che siano proprietari di particelle contigue.	
2	Ad oggi vige (come perimetrazione) il Parco Regionale del Matese oppure quello Nazionale, come bisogna comportarsi?	Il Parco Nazionale del Matese è stato delimitato in via provvisoria con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 101 del 22 aprile 2025. Tale perimetrazione dovrebbe essere riportata all'interno delle procedure del portale SIAN e pertanto andare a sostituire quella del Parco Regionale.
3	In merito ai principi e criteri di selezione, Principio 01, in caso di interventi localizzati in parte all'interno e in parte all'esterno di aree protette (Siti Natura 2000 e Parchi), viene attribuito il relativo punteggio?	Si cita quanto indicato dal bando: "Con riferimento al Principio 01 - Territoriale - qualora il progetto implichi interventi su più di una particella l'attribuzione del punteggio sarà effettuata positivamente solo qualora ognuna delle particelle presenti il requisito espresso nella specifica - elementi di controllo-. Pertanto, la presenza di una o più particelle che non soddisfano il requisito determina la non attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione per l'intero progetto."
4	Un'azienda vorrebbe realizzare due recinzioni, di cui solo una in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici art. 32, Reg. (UE) 1305/2013. Considerando che la maggiore superficie da recintare si trova in zona soggetta ai predetti vincoli, si chiede qual è il punteggio attribuibile all'azienda in merito alla Principio 01 ed in particolare se si ha diritto ai 15 punti relativi agli interventi realizzati in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici art. 32, Reg. (UE) 1305/2013.	Si cita quanto indicato dal bando "Con riferimento al Principio 01 - Territoriale - qualora il progetto implichi interventi su più di una particella l'attribuzione del punteggio sarà effettuata positivamente solo qualora ognuna delle particelle presenti il requisito espresso nella specifica - elementi di controllo-. Pertanto, la presenza di una o più particelle che non soddisfano il requisito determina la non attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione per l'intero progetto."
5	Il principio 04 - dimensione economica	Per costo totale dell'investimento ammesso si intende la spesa ammessa a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa. Pertanto

## COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

	<p>delle operazioni afferma che "Il punteggio è attribuito dividendo il costo totale dell'investimento ammesso in fase di istruttoria per la superficie ammessa dell'area di intervento (area della/e particelle interessata/e) espressa in ettari." Vorrei sapere se il "costo totale dell'investimento ammesso in fase di istruttoria" include i costi di realizzazione dei progetti, della documentazione fotografica, della relazione tecnica economica-agronomica, degli studi di compatibilità, dei rilievi, delle dichiarazioni e in generale di tutta la documentazione tecnica necessaria alla presentazione del bando.</p>	<p>comprende le spese generali, nell'importo massimo del 10% degli investimenti, che si riferiscono anche alle spese del tecnico che svolgerà le attività necessarie e redigerà la documentazione tecnica e amministrativa da allegare alla domanda di sostegno.</p>
6	<p>Per il Principio di Selezione 04 nel calcolo del costo a mq vanno contemplate anche le spese tecniche?</p>	<p>Le spese tecniche rientrano nelle spese generali nell'importo massimo del 10% degli investimenti.</p>
7	<p>Per quanto concerne il PRINCIPIO 03 - SISTEMA PRODUTTIVO AZIENDALE, è richiesto il Possesso della certificazione redatta dall'OdC cui è assoggettato al controllo, e l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI). Nel caso in cui alla presentazione della</p>	<p>I punteggi del principio 03 sono attribuibili solo in presenza di certificazione/attestazione di iscrizione all'Organismo di controllo.</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	domanda è stata richiesta la certificazione o l'adesione, ma ancora non è stata ottenuta, il punteggio viene attribuito ugualmente?	
8	Un soggetto che possiede p.iva, cciaa in campo agricolo e fascicolo aziendale ma non è iscritto all'INPS in qualità di IAP, è da considerarsi e quindi prende un punteggio pari a 30 oppure è da considerarsi un "proprietario privato fondiario" e prenderebbe solo i 10 punti nei criteri di selezione per le caratteristiche del soggetto richiedente?	<p>Il bando prevede che per i beneficiari "agricoltori singoli o associati" siano in possesso di P.IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio. Nulla rileva, ai fini dell'accesso al bando, sulla situazione contributiva (per quanto nel caso di irregolarità contributive riscontrate, verrà inviata specifica comunicazione al richiedente, che avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta. La mancata regolarizzazione nei tempi previsti determinerà l'esclusione dal finanziamento. Per "irregolarità contributiva" quindi si intende sia il mancato versamento - anche parziale - dei contributi INPS dovuti sia l'assenza di iscrizione INPS in contrasto con la normativa vigente.)</p> <p>Pertanto, in caso di presentazione di domanda di sostegno, verrebbero attribuiti i 30 punti del Principio di Selezione P02 in quanto "Imprenditore agricolo".</p>
9	Le particelle aziendali ricadono in "zona E3 di interesse ambientale rilevante" ai sensi del piano urbanistico comunale. Ai fini del principio di selezione P01 tali particelle possono essere classificate come "zona soggetta a vincoli specifici" o "zona soggetta a vincoli naturali significativi"? Si chiede se un territorio che ricade all'interno del perimetro di un'area soggetta a vincolo a seguito della sua vicinanza con un piccolo lago (così come previsto dal piano urbanistico comunale) può beneficiare del punteggio previsto dal	<p>Le Disposizioni Comuni, al paragrafo 4.2, definiscono chiaramente queste zone in base alla normativa europea e nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone montane (art. 32, par. 2, Reg. UE 1305/2013).</li> <li>• Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3, Reg. UE 1305/2013), identificate secondo la metodologia del D.M. 8 giugno 2020, n. 6277.</li> <li>• Zone soggette a vincoli specifici (art. 32, par. 4, Reg. UE 1305/2013), dove gli interventi sono necessari per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia dello spazio rurale, o la protezione costiera.</li> </ul> <p>Per ottenere il punteggio P01, non rileva la denominazione del vincolo nel piano urbanistico comunale, ma la classificazione ufficiale della particella nel sistema informativo AGEA. Il richiedente deve verificare sul portale SIT AGEA se le proprie particelle ricadono in una delle categorie ufficialmente riconosciute ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013. Se la "zona E3" o il vincolo lacustre sono recepiti in tale classificazione ufficiale, il punteggio sarà attribuito.</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	criterio di selezione "P01 – Interventi localizzati in zone soggette a vincoli naturali o ad alti vincoli specifici art.32, Reg. UE 1305/2013 – lettera C) "zone soggette a vincoli specifici"".	
10	Si chiede se un territorio che ricade all'interno del perimetro di un'area soggetta a vincolo a seguito della sua vicinanza con un piccolo lago (così come previsto dal piano urbanistico comunale) può beneficiare del punteggio previsto dal criterio di selezione "P01 – Interventi localizzati in zone soggette a vincoli naturali o ad alti vincoli specifici art.32, Reg. UE 1305/2013 – lettera C) "zone soggette a vincoli specifici"".	VEDI RISPOSTA PRECEDENTE
11	In merito all'attribuzione del punteggio "Dimensione economica delle operazioni: costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata" la superficie da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio è quella calcolata in base alla "superficie delimitata dalla recinzione, calcolata su forma di quadrato" o "normalmente"?	Il punteggio viene attribuito sulla base della superficie della/e particella/e oggetto di intervento come indicato nella tabella del criterio di selezione P04 colonna "elementi di controllo".
12	Un soggetto che possiede partita IVA,	Ai fini dell'attribuzione del punteggio come imprenditore agricolo è sufficiente essere iscritti alla CCIAA e avere P IVA.

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	CCIAA in campo agricolo e fascicolo aziendale ma non è iscritto all'INPS in qualità di IAP, è da considerarsi "IMPRENDITORE AGRICOLO" e quindi prende un punteggio pari a 30 oppure è da considerarsi un "proprietario privato fondiario" e prenderebbe solo i 10 punti nei criteri di selezione per le caratteristiche del soggetto richiedente?	Non è necessario essere IAP
13	Da bando, nei principi e criteri di selezione 01 – territoriali/P01 per i siti natura 2000 o parchi regionali per ottener il punteggio è necessario che tutte le particelle oggetto di intervento ricadano tutte nel vincolo del punteggio richiesto. Nel caso in questione un'azienda agricola localizza l'intervento su una singola particella catastale di 2,85 ha che, per il 97% ricade in zona ZSC e per il 3 % no (un angolo che fuoriesce dal vincolo ZSC per delimitazione della stessa); il punteggio viene attribuito o no?	Il requisito territoriale (nel caso in specie area ZSC) viene accertato tramite il fascicolo aziendale del SIAN. Se la particella è riconosciuta come area Natura 2000 ad essa potrà essere applicato il punteggio previsto dai criteri di selezione 01.
14	Con riferimento al PRINCIPIO 02 - CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE nel caso di una associazione di n° 3 imprese tutte titolari di fascicolo aziendale, conduttrici di terreni	La dicitura "associazione di n° 3 imprese" suggerisce una forma di raggruppamento temporaneo (come un'ATS/ATI) – consorzio di scopo - costituita appositamente per la realizzazione del progetto. Il bando disciplina specificamente le ATS/ATI, sia costituite che da costituire, e richiede che l'intervento si realizzi su almeno una particella di ogni membro. Il criterio del PRINCIPIO 02 - CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE "imprenditore agricolo singolo e associato ai sensi dell'art. 2135 del C.C." si riferisce a forme societarie stabili e giuridicamente costituite (es. società agricole, cooperative, consorzi

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	contigui, il punteggio attribuibile è 30?	con attività esterna), che si presentano come un unico soggetto giuridico richiedente. Pertanto, nel caso esposto, il punteggio attribuito sarà 20 punti.
15	Con riferimento al principio P04 - "Dimensione economica delle operazioni" "Il punteggio è attribuito dividendo il costo totale dell'investimento ammesso in fase di istruttoria per la superficie ammessa dell'area di intervento (area della/e particelle interessata/espressa in ettari.)". Per "area delle particelle interessate" si intende la superficie catastale, quella grafica o quella condotta?	Si deve intendere quella riportata nella visura catastale (punto c della Documentazione da allegare alla domanda di sostegno di cui la par. 14.1.1 del bando).
16	L'area da recintare deve coincidere con il limite catastale della particella o può essere spostata verso l'interno della stessa particella? A quel punto l'area su cui calcolare poi la spesa a mq è quella perimettrata o quella catastale	Il bando non prevede l'obbligo di recintare l'intera particella. In merito al secondo quesito si veda la risposta n. 11 del par. 12 - PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE e la risposta alla precedente FAQ.
17	In riferimento al sotto-intervento "S2a1 Recinzione metallica fissa", ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio di selezione "P04.1", il costo dei lavori deve essere considerato sulla base dei costi standard previsti, al netto del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria? Oppure deve essere utilizzato sempre il valore fisso di 50 €/metro lineare?	Come già indicato alla FAQ n. 5 della sezione "criteri di selezione", viene utilizzata la spesa ammessa in istruttoria nella quale, relativamente ai lavori, ci si riferisce all'offerta della ditta aggiudicataria.

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

<b>14 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO</b>		
<b>1</b>	Per i lavori previsti dal sottointervento S2a1 (recinzione) la ditta che deve eseguire i lavori può essere un contoterzista con codice ATECO 01.61 (attività di supporto alla produzione vegetale)?	Il bando e le Disposizioni Comuni vigenti non dettano specifiche indicazioni sul codice ATECO della ditta che esegue i lavori. Tuttavia, essi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e il Direttore lavori al termine dovrà produrre dichiarazione in tal senso come da Allegato 9 al bando.
<b>2</b>	Relativamente al punto 14.1.1 del bando – "Progetto di livello almeno definitivo" – si chiede di specificare quale documentazione debba essere effettivamente presentata in fase di Domanda di Sostegno. In particolare, si desidera sapere se, per soddisfare tale requisito, sia necessario allegare l'intero set documentale che sarà successivamente trasmesso agli enti competenti per l'ottenimento delle autorizzazioni previste, oppure se sia sufficiente la sola asseverazione indicata alla lettera i) del paragrafo 14.1.1 del bando.	Non è richiesto di inserire, tra la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, la documentazione trasmessa agli uffici o enti competenti finalizzati alla richiesta dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta, [specifica aggiunta il 01.07.2025] fatta salva per la richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza, se necessaria, e dell'Allegato A compilato. Se già si dispone di uno o più titoli abilitativi <i>nulla quaestio</i> alla loro aggiunta alla documentazione in domanda di sostegno evidenziandolo nell'Allegato A.
<b>3</b>	Per una recinzione con paletti in ferro e rete zincata, che urbanisticamente rientra in edilizia libera, si chiede di chiarire se il punto "I) perizia contenente i calcoli per il dimensionamento delle opere tesa a dimostrare la stabilità dell'opera e la idoneità	Il bando descrive dettagliatamente le caratteristiche tecniche che le recinzioni devono avere per resistere alla spinta della fauna selvatica, come l'altezza, la distanza dei pali, l'eventuale interramento e i plinti. La perizia serve proprio a dimostrare che il progetto rispetta tali requisiti e garantisce la stabilità e la funzionalità dell'opera nel tempo, indipendentemente dalla sua classificazione come "edilizia libera".

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	della tecnica adottata" sia pertinente e quindi obbligatorio oppure si riferisca agli interventi che riguardano il ripristino dei muretti a secco.	
4	Il terreno aziendale dove effettuare il progetto ha un confine già recintato con rete per cinghiali "con una parte interrata e 1.5 mt fuori terra con pali a distanza di mt 2", che è stato effettuato anni addietro dal confinante, pertanto il progetto verrà realizzato solo su tre lati che sono interessati all'azienda. Si chiede di sapere se è corretto conteggiare l'intera superficie della particella per il calcolo relativo al punteggio P04 criterio di selezione n P04.01.	Sì, è corretto conteggiare l'intera superficie della particella interessata dall'intervento. Tuttavia, non è possibile realizzare la recinzione su opere preesistenti.
5	Nell'applicativo SIARC 1.0, nella sezione "Localizzazione" i comuni di Stio e Monteforte, risultano ancora tra i comuni per i quali non è consentito l'intervento S2, anche se tali comuni, con le modifiche apportate al bando Decreto N. 262 del 09/05/2025, sono rientrati tra i comuni in cui è possibile presentare la richiesta. Come fare per procedere correttamente?	L'intervento è applicabile alle superfici agricole nei territori comunali elencati nel bando consolidato
6	Nel paragrafo 14.1.1 documentazione per i soggetti privati e in	Sia per la realizzazione di terrazzamenti che per la realizzazione di recinzione, lo studio di compatibilità idrogeologica è richiesto quando

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>riferimento all'appendice h) viene richiesto uno studio di compatibilità idrogeologica: vale solo per la realizzazione di terrazzamenti o anche per la realizzazione di una recinzione?</p>	<p>l'intervento interferisce con aree perimetrali a rischio / pericolosità idrogeologica.</p>
7	<p>Per l'intervento SRD04 Sottointervento S2 è richiesto alla documentazione da produrre con la domanda di sostegno (lettera h) uno studio di compatibilità idrogeologica asseverata da un tecnico abilitato laddove l'intervento interferisce con aree perimetrata a rischio/pericolosità idrogeologica. La recinzione in progetto ricade in Zona perimetrata a rischio idrogeologico. In base al PUC del Comune ove sarà installata la recinzione, l'intervento in progetto può essere effettuato liberamente (trattasi di Edilizia Libera); inoltre ai sensi dell'art. 165 (Opere liberamente consentite) lettera u. del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale), è consentita liberamente la realizzazione messa in posa di pali per strutture protettive per le colture</p>	<p>Le regole del bando, in qualità di <i>lex specialis</i> della procedura di finanziamento, prevalgono sulla normativa generale ai fini dell'ottenimento del contributo. Pertanto, essendo l'opera localizzata in un'area a rischio idrogeologico, la presentazione dello studio richiesto al par. 14.1.1, lettera h) del bando, è un adempimento obbligatorio per l'ammissibilità della domanda. Lo studio deve essere redatto e asseverato da un geologo in quanto, per la natura stessa dello studio di compatibilità idrogeologica, questo rientra nelle competenze professionali specifiche del Geologo, come definito dalla normativa nazionale che regola gli ordini professionali.</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>agricole, le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili. Si chiede se trattandosi di intervento a Edilizia Libera, ovvero di opera la cui installazione è liberamente consentita anche nelle zone a rischio idrogeologico, la dichiarazione/studio di non interferenza, se necessaria al buon esito del finanziamento, può essere redatta dal Dottore Agronomo oppure deve essere necessariamente redatta dal Geologo?</p>	
8	<p>Per l'intervento di rete a protezione dei danni provocati dai cinghiali è necessario redigere/produrre anche la perizia contenente i calcoli per il dimensionamento dell'opera tesa a dimostrare la stabilità e l'idoneità della tecnica adottata?</p>	<p>La relazione richiamata prevista dal bando alla lettera l) del punto 14.1.1, dovrebbe collegare le scelte progettuali (per quanto fissate dal bando) alle caratteristiche specifiche del sito: 1) al contesto ambientale e paesaggistico: a dimostrare che l'intervento rispetta i vincoli e le tutele del territorio, minimizzando l'impatto visivo e ambientale; che l'intervento non viene realizzato all'interno o attraversando aree boscate; che non ci siano interferenze con le componenti idrografiche locali; 2) al contesto agricolo: quali sono le colture da proteggere; l'evidenza di danni da fauna pregressi; la conformazione delle particelle da recintare (particelle contigue, un intero corpo aziendale o singole particelle); 3) al contesto geologico e morfologico: che tipo di terreno è presente; la pendenza media e massima del terreno lungo il tracciato indicando che se in aree collinari e montane si adeguia l'altezza della rete; il calcolo per giustificare l'altezza necessaria nei diversi tratti in base alla pendenza rilevata; se l'area è classificata a rischio idrogeologico la perizia deve integrare o fare riferimento allo studio di compatibilità idrogeologica, dimostrando che la realizzazione della trincea per la posa della rete non crea problemi di stabilità o di ruscellamento delle acque; 4) alle condizioni climatiche locali: condizioni di ventosità e, se applicabile, di innevamento massime attese nell'area, sono indispensabili per il calcolo della resistenza strutturale dei pali e della rete. Da ciò si evince la necessità di produrre tale relazione.</p>
9	<p>In merito al Sotto-intervento S2a1 per la realizzazione di una recinzione fissa a protezione della fauna</p>	<p>Relativamente al sotto- intervento S2 (reti da protezione da danni da fauna) il documento tecnico come proposto in descrizione della FAQ n. 9 della sezione "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</p>

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

	<p>selvatica (Cinghiali), il paragrafo 14.1.1 (Documentazione di progetto) al punto I) richiede una Perizia contenente i calcoli per il dimensionamento delle opere tesa a dimostrarne la stabilità e la idoneità della tecnica adottata. Ai sensi dell'Ordinamento professionale dei Dottori Agronomi, anche in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'opera, detta perizia può essere redatta e firmata dal Dottore Agronomo iscritto al relativo Albo professionale?</p>	<p>“DI SOSTEGNO” non presenta elementi di incompatibilità con le competenze professionali specifiche dell’Agronomo.</p>
10	<p>Nel caso l’incarico per la progettazione di cui al suddetto Bando sia stato assunto da un’Associazione Tra Professionisti (ATP) ed il compenso è stato finalizzato al buon esito del finanziamento, è possibile registrare l’ATP presso l’Agenzia delle Entrate subito dopo l’eventuale emissione del Decreto di finanziamento da parte della Regione?</p>	<p>Si pone l’attenzione sulla costituzione dell’ATP: essa deve avvenire anche con scrittura privata ma deve avere data certa, antecedente alla formulazione dell’incarico da parte del potenziale beneficiario, e quindi con autenticazione notarile o presso il Comune. La successiva registrazione potrà avvenire nei tempi ritenuti opportuni che possono essere scanditi o dalla graduatoria definitiva regionale o prima della decisione individuale di aiuto.</p>

**17 - DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI**

1	<p>Chi ha in corso una pratica PNRR architettura rurale, sta quindi realizzando i lavori, può partecipare al bando muretti o recinzioni SRD04?</p>	<p>Si, nel rispetto dei limiti del divieto del doppio finanziamento e di cumulo come disciplinato al par. 17 del bando e dichiarato con l’allegato 10.</p>
---	--	--

**19 - IMPEGNI ED OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
2023-2027 REGIONE CAMPANIA**

1	L'azienda prevede, nel corso del periodo di stabilità quinquennale, di vendere esclusivamente tali terreni recintati, mantenendo la conduzione aziendale sui restanti fondi. Tale eventuale cessione, relativa solo ai terreni su cui è stato effettuato l'investimento, comporta la decadenza dal contributo oppure è prevista la possibilità di subentro agli impegni da parte del futuro acquirente, senza che essi decadano?	Ai sensi del paragrafo 19.1 del bando durante il periodo di stabilità quinquennale non è consentita la cessione separata dei terreni su cui è stato effettuato l'investimento. L'impegno IM02 prevede espressamente il divieto di cessione disgiunta dalla azienda, dei beni mobili o immobili oggetto di aiuto. È ammessa esclusivamente la cessione congiunta dell'azienda e dei beni oggetto di sostegno, con subentro del nuovo titolare negli impegni previsti dal bando.
---	--	--